

Codice A1805B

D.D. 31 ottobre 2025, n. 2133

d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/2023 - fase di Verifica della procedura di VIA inerente il "Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere di mitigazione del rischio idraulico individuate dal PAI per l'abitato di Pallanzeno (VB)", localizzato nei comuni di Villadossola (VB), Pallanzeno (VB), Piedimulera (VB) e Vogogna (VB) - cat. B.7.o) - Pos. 2025-15/VIA-VER - integrata con screening di Valutazione di ...



ATTO DD 2133/A1805B/2025

DEL 31/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/2023 - fase di Verifica della procedura di VIA inerente il “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere di mitigazione del rischio idraulico individuate dal PAI per l’abitato di Pallanzeno (VB)”, localizzato nei comuni di Villadossola (VB), Pallanzeno (VB), Piedimulera (VB) e Vogogna (VB) – cat. B.7.o) - Pos. 2025-15/VIA-VER - integrata con screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

Premesso che:

In data 17.06.2025 l’Ing. Mauro Spanò, in qualità di Legale Rappresentante della Regione Piemonte, ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda (perfezionata in data 3 luglio 2025) di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere di mitigazione del rischio idraulico individuate dal PAI per l’abitato di Pallanzeno (VB)”, localizzato nei comuni di Villadossola (VB), Pallanzeno (VB), Piedimulera (VB) e Vogogna (VB) – cat. B.7.o) - Pos. 2025-15/VIA-VER;

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006;

l’istanza evidenzia inoltre la ricaduta del progetto all’interno del sito Rete Natura 2000 “Fiume Toce” – IT1140017 e dell’Area Naturale Protetta “Parco naturale della Val Grande” – N2. Pertanto la procedura in oggetto comprende anche la procedura di screening di Valutazione di Incidenza, di cui all’art. 5 del d.p.r. 357/1997 e all’art. 43 della l.r. 19/2009;

l’area oggetto dell’istanza risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e

all'interno delle fasce fluviali del fiume Toce;

il progetto prevede la realizzazione di un nuovo rilevato arginale in sponda destra del Fiume Toce a protezione dell'abitato di Pallanzeno. Più dettagliatamente, l'opera arginale in progetto si attesta, a monte, sul canale di adduzione della centrale Dinamo/Enel e, a valle, sulla spalla del viadotto della SS33 in corrispondenza dello scavalco del Canale Dinamo/Enel. La soluzione progettuale prevede inoltre una stazione di sollevamento realizzata in parallelo alla sponda sinistra del Canale Dinamo/Enel e infine, a valle della stazione, una chiavica di chiusura del canale Dinamo/Enel.

Preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 55845/A1605B del 07/04/2025, quale struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo, nonché quali strutture regionali interessate, le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, Agricoltura e Cibo e Competitività del Sistema regionale;

il medesimo Nucleo centrale, in data 04/07/2025, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

dato atto che:

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 55906/A1605B del 04/07/2025, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 31376 del 14/07/2025, una conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai fini dell'effettuazione, con i soggetti individuati con competenza ambientale, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 13/2023, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. 14-8374 del 29/03/2024, per valutare la necessità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

sulla base della documentazione presentata dal Proponente, delle risultanze della Conferenza dei servizi svoltasi il 28/07/2025, visti i pareri provenienti dai soggetti consultati, qui di seguito elencati:

- nota n. prot. 9773 del 01/08/2025 del Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale;
- nota n. prot. 127119/A1600A del 01/09/2025 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- nota n. prot. 104669/A1610C del 10/07/2025 del Settore Pianificazione regionale per il Governo del territorio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;
- nota del Settore Biodiversità e aree naturali della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, acquisito per le vie brevi il 14/07/2025;
- note n. prot. 68616/2025 del 01/08/2025 e 75387 del 28/08/2025 di ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est;

- nota n. prot. 18677 del 27/08/2025 della Direzione Agricoltura e Cibo;
- nota n. 12887 del 10/07/2025 della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- nota n. prot. 2509 del 17/07/2025 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola;
- nota n. prot. 56948 del 21/07/2025 di Acqua Novara.VCO S.p.A.;
- nota n. prot. 49679 dell'08/05/2025 e n. 63729 del 12/06/2025 di ASL AL;
- note n. prot. DINOCC.CVERB/95/CHI del 12/06/2025 e DINOCC.CVERB/118/CHI del 09/09/2025 di SNAM RETE GAS S.p.A.;
- nota n. 22254 del 09/09/2025 di ENEL GREEN POWER;
- nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, acquisita per le vie brevi;

il Proponente ha ritenuto di trasmettere in data 06/08/2025 alcune integrazioni spontanee ritenute necessarie al fine di completare la documentazione progettuale, le quali sono state pubblicate sulla piattaforma "Scriva" oltre che sullo share regionale dedicato alle procedure di VIA;

tenuto conto successivamente della necessità, emersa in un incontro informale svoltosi il 09/09/2025, di fornire ulteriori chiarimenti a giustificazione delle soluzioni progettuali proposte, nonché di modificare, in modo non sostanziale il tracciato dell'argine nel settore nord al fine di renderlo compatibile con la delimitazione delle fasce PAI, il Proponente ha inviato domanda di sospensione dei termini del procedimento al fine di poter integrare spontaneamente la documentazione progettuale;

la sospensione citata è stata concessa per un periodo di 30 giorni a far data dal 22.09.2025;

in data 20/10/2025 la documentazione integrativa spontanea è stata trasmessa e contestualmente pubblicata sulla piattaforma "Scriva" oltre che sullo share regionale dedicato alle procedure di VIA; da tale data sono ripresi i termini del procedimento e a tale fine sono stati richiesti gli ulteriori eventuali pareri difinitivi in merito alle suddette integrazioni;

successivamente sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota n. prot. 26241 del 22/10/2025 di ENEL GREEN POWER;
- nota n. prot. DINOCC.CVERB/137/CHI del 22/10/2025 di SNAM RETE GAS S.p.A.;
- nota n. prot. 13257 del 27/10/1965 del Comune di Villadossola;
- nota n. prot. 9213 del 29/10/2025 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

considerato che dai pareri e da quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi non emergono ulteriori criticità in merito agli impatti ambientali oggetto del procedimento;

considerato inoltre che la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha verificato che il progetto prevede interventi esterni ai siti Rete Natura 2000 ZPS IT1140017 "Fiume Toce" e ZSC IT1140006 "Greto del Fiume Toce", da cui è anche fisicamente separato dalla strada statale, nei Comuni di Pallanzeno (VB), Villadossola (VB) e Vogogna (VB); pertanto sulla base di quanto specificato, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, con determina n. 1417 del 10/07/2025, ha espresso giudizio favorevole di screening di incidenza (VIncA), per l'analisi dei potenziali effetti indiretti delle opere sui suddetti siti Natura 2000, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione di Incidenza, articolo 5 del DPR 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della DGR n. 55-7222 del 12/07/2023.

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato

V del

d.lgs 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione del progetto definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.1.2024, che revoca le DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. 13/2023;
- d.g.r. 14-8374 del 29/03/2024;
- L. 241/1990;

DETERMINA

di ritenere che il “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere di mitigazione del rischio idraulico individuate dal PAI per l'abitato di Pallanzeno (VB)”, localizzato nei comuni di Villadossola (VB), Pallanzeno (VB), Piedimulera (VB) e Vogogna (VB), presentato dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania, sia escluso dal procedimento di Valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, e che la Valutazione di Incidenza espletata, redatta allo stadio di Screening, sia sufficiente a consentire l'espressione del presente e contestuale parere autorizzativo di merito, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti vincolanti alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 7 della l.r. 13/2023, e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione

vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

Allegato A

Legge regionale 13/2023 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere di mitigazione del rischio idraulico individuate dal PAI per l’abitato di Pallanzeno (VB)” localizzato nel Comune di Pallanzeno

Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, secondo il modello disponibile sul sito internet regionale all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dell'ottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'Arpa Piemonte il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della l.r. 13/2023, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento Arpa Piemonte territorialmente competente, l’inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Fase di progettazione esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam

2.1. Fatto salvo quanto previsto dal RD 503 del 1924, art. 96 nel merito dei divieti adottati presso gli argini, si richiede che sia valutato e previsto un miglioramento delle caratteristiche ecologiche dell’argine in progetto prevedendo l’inserimento di vegetazione autoctona arbustiva, e/o se possibile arborea, in prossimità dello stesso (da mettere a dimora al piede della scarpata del rilevato nel lato verso monte). Nella valutazione di un miglior inserimento ecologico, dovranno essere precisate le specie utilizzate e le modalità di messa a dimora degli esemplari con indicazione di una sufficiente varietà floristica. Per l’eventuale valutazione dell’inserimento di fasce tampone che possano favorire la riqualificazione ecologica e azione filtro, si può consultare la guida della Regione Piemonte “*Le fasce tampone riparie agro-forestali e le formazioni lineari – realizzazione gestione*” – Edizione 2018.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte e Provincia Verbano Cusio Ossola

2.2. Si richiede che per tutte le aree interferite dal cantiere sia fornito un piano di ripristino tempestivo delle aree interessate dai lavori, anche mediante l'utilizzo di esemplari a effetto rapido e garantendo il necessario accompagnamento alla crescita.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.3. Nel merito delle specie vegetali esotiche, si evidenzia che le aree di cantiere sono maggiormente vulnerabili alla loro propagazione se non gestite correttamente. Si precisa che è sempre necessario garantire il contrasto alla propagazione delle specie esotiche invasive in tutte le aree interferite dalle opere (cfr. elenchi regionali DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 aggiornati con D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022, le linee guida n. 24-9076 e 33-5174 del 12/6/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" e la Procedura tecnica "Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali" da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA). Si richiede di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare l'ulteriore diffusione delle eventuali entità esotiche importate con il cantiere.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte e Provincia Verbano Cusio Ossola

2.4. Dovrà essere presentato un piano di manutenzione e un piano di monitoraggio finalizzato a verificare l'efficacia delle opere a verde e del contrasto delle specie vegetali esotiche, e nel caso, per individuare eventuali interventi correttivi che si rendessero necessari. Gli esiti di tale piano di monitoraggio dovranno essere trasmessi con cadenza almeno annuale all'Agenzia scrivente per un periodo non inferiore ai 5 anni e prorogabile in caso di fallimento degli interventi di ripristino o di contrasto all'invasione di specie vegetali esotiche.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.5. All'interno dell'area di progetto è stata individuata una porzione boscata con caratteristiche idonee a costituire un potenziale habitat per l'avifauna. Al fine di prevenire possibili impatti negativi derivanti dalle attività di cantiere, si richiede una caratterizzazione sito-specifica dell'avifauna potenzialmente presente. Tale analisi è finalizzata, in particolare, a definire eventuali misure di mitigazione, come la limitazione delle lavorazioni durante il periodo di nidificazione.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.6. Per la realizzazione dell'arginatura è prevista l'eliminazione dell'intera fascia boscata che costeggia il canale Enel/Dinamo. Sebbene il proponente indichi una prevalenza di robinia, sono presenti anche farnie, salici e pioppi. La fascia arborea costituisce di fatto un elemento importante di rifugio e connessione ecologica. In particolare le fasce boscate lungo i corsi d'acqua sono utilizzate da parte dei chirotteri e dall'avifauna, per lo spostamento dai dormitori ai siti di foraggiamento. Tale ruolo non viene valutato dal proponente così come non viene valutato il ripristino della fascia quale compensazione. In considerazione della presenza dell'averla quale specie nidificante nell'area, andrebbe prevista anche la realizzazione di siepi spinose. Pertanto alla luce di quanto specificato si ritiene opportuno entrare nello specifico in merito all'area interferita dai lavori, sia per la fauna volatile che per la fauna ittica, non risultando dunque sufficiente l'inquadramento di area vasta. Dovrà inoltre verificarsi la presenza di fauna ittica all'interno del canale Enel/Dinamo al fine di precedere eventuali misure da adottarsi in fase di realizzazione della chiavica e nelle fasi di manutenzione della stessa.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

2.7. Circa le terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di cantiere, si richiama che le stesse dovranno essere gestite in conformità del D.lgs.152/2006 e del D.pr. 120/2017 e tenendo conto

delle "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" come da delibera n. 54/19 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte, Regione Piemonte

2.8. In sede di progettazione esecutiva sia fornito maggiore dettaglio in merito al materiale utilizzato per la costruzione dell'argine indicandone anche la provenienza, nel rispetto delle già individuate caratteristiche geotecniche, perseguendo l'obiettivo di garantire la maggiore quota di riutilizzo in un'ottica di economia circolare.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.9. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta la Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Per quanto noto, nell'areale specifico interessato dal cantiere, non si va a interferire su siti archeologici conosciuti, tuttavia la verifica preventiva è funzionale alla progettazione. La verifica in argomento dovrà considerare un areale più ampio del perimetro interessato direttamente dal cantiere, nei confronti di tutta una serie di fattori come la lettura delle anomalie sul terreno, le fotografie aeree, la cartografia storica ed altri fattori; tali aspetti analizzati nella verifica preventiva favoriscono dunque alla possibilità di non prevedere poi necessariamente l'archeologo sul posto quando viene avviato il cantiere.

2.10. Le ditte esecutrici dei lavori che dovranno reperire i materiali inerti (massi naturali e artificiali, sabbia e ghiaia, terre argillose) necessari per la realizzazione degli interventi in progetto, prima dell'inizio dei lavori dovranno comunicare al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere, i quantitativi e i siti di approvvigionamento di suddetti materiali.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte

Fase di cantiere e di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d'opera e Post operam

2.11. Circa il terreno vegetale, stoccato per le attività di ripristino dell'argine, dovrà essere limitata l'erosione inerendo i cumuli per proteggere lo strato organico superficiale e per prevenire l'insediamento di vegetazione alloctona indesiderata; la composizione del miscuglio impiegato per l'inerbimento temporaneo dovrà essere conforme a quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra" (Allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017). La movimentazione e lavorazione del top-soil dovrà sempre essere eseguita con il terreno in tempera, evitando fenomeni di eccessivo compattamento. Prima del riutilizzo del top-soil per le attività di recupero dovrà essere effettuata una caratterizzazione dello stesso al fine di saggiarne le qualità e valutare l'eventuale utilizzo di ammendanti/fertilizzanti.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.12. Il cantiere dovrà essere dotato di kit di pronto intervento e procedure operative per far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. Lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze pericolose per l'ambiente e di rifiuti dovranno avvenire in condizioni di sicurezza al fine di garantire adeguata protezione delle matrici ambientali. Fase di cantiere

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.13. Tutti i macchinari di servizio al cantiere dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione, dovrà essere attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere e di accesso al sito (tipicamente 20 km/h). fase cantiere

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.14. In caso di necessità, l'abbattimento delle polveri aereodisperse dovrà essere garantito mediante bagnatura della viabilità e delle aree di cantiere, inoltre dovrà essere evitata la movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso. Fase cantiere

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.15. Dovrà essere eventualmente presentata al Comune territorialmente competente una Valutazione di Impatto Acustico del cantiere e nel caso di superamento dei limiti, dovrà essere richiesta una autorizzazione in deroga alle emissioni sonore ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 52/2000, nelle modalità previste dalla DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.16. In fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia impiegando macchinari in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale sia attraverso un'ideale e oculata organizzazione delle attività. Fase cantiere

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.17. Dovranno essere rispettate le indicazioni delle "Linee guida per la gestione dei cantieri sulla gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimento terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" di cui alla – D.G.R. n° 33-5174 del 12/06/2017 – di seguito "LG Esotiche".

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Provincia del Verbano Cusio Ossola

3. Condizioni e misure supplementari per il rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento

In considerazione del fatto che il tracciato dell'argine in progetto si discosta parzialmente dal limite B di progetto delle Fasce fluviali vigenti del fiume Toce, nella relazione di sintesi di cui all'art. 4 del Regolamento Attuativo relativo all'art. 28 delle N. di A. del PAI (adempimenti relativi alla presa d'atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio) - da trasmettere unitamente agli atti di collaudo – dovranno essere esplicitate in modo puntuale le motivazioni degli scostamenti rispetto al limite di progetto del PAI. Inoltre dovrà essere meglio dettagliato il calcolo della superficie e dei volumi di invaso, con riferimento alle osservazioni formulate al punto 4 del documento integrativo.

Considerato che il limite B di progetto del P.A.I. prosegue a valle del Canale Enel Green Power in Comune di Vogogna e che il relativo tratto sarà oggetto di una progettazione distinta rispetto a quella in oggetto, in sede di presa d'atto e tra gli elaborati progettuali previsti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, dovranno essere rese disponibili tavole cartografiche integrative che rappresentino:

- o il tratto residuo del limite B di progetto non compreso nell'intervento in oggetto;
- o le conseguenti aree allagabili a tergo, derivanti dalla prosecuzione del limite stesso.

Dovrà essere accertato puntualmente che le opere previste ricadano o meno su zone gravate da usi civici e pertanto occorrerà verificarne un'eventuale presenza ed interferenza con le parti dei territori interessati dai lavori in progetto, al fine di acquisire l'eventuale preventiva autorizzazione paesaggistica da parte dell'Ente competente.

Dovranno essere acquisiti dai Comuni di Pallanzeno, Villadossola, Vogogna e Piedimulera, territorialmente interessati, i provvedimenti di autorizzazione paesaggistica, ai sensi della L.r. n. (32/2008).

Nell'ambito della suddetta acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica per il progetto in questione, occorrerà riverificare la quantità di superficie boscata oggetto di trasformazione rispetto all'ambito territoriale effettivamente interessato da tutte le opere previste dal progetto, tenendo in considerazione non solo quanto indicato dalla Carta forestale edizione 2016, ma anche dalla situazione di fatto attualmente in essere riguardante la presenza di aree boscate (Cfr: fonte

riferimento ortofoto AGEA 2024 - Ortofoto RGB - Geoservizi WMS e WMTS), al fine di poter confermare l'attribuzione della competenza comunale al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi della L.r n. 32/2008, così come precisato al punto precedente.

Prima dell'autorizzazione definitiva del progetto occorrerà risolvere tutte le interferenze evidenziate nel verbale della Conferenza dei servizi svoltasi il 28.07.2025 inerenti alle infrastrutture SNAM S.p.A. e per le quali si è svolto sopralluogo congiunto tra i rappresentanti della SNAM e i progettisti, durante il quale è stato effettuato il picchettamento in data 04/09/2025. Sarà necessario fornire ulteriormente rispetto a quanto già reso disponibile mediante le integrazioni spontanee del 06/08/2025:

- duplice copia del progetto dell'opera in oggetto in scala adeguata (1 :2000 -1 :500/1 :200) che riporti anche le opere di proprietà della scrivente Società per come individuate e picchettate nel corso del sopralluogo e le fasce di rispetto previste dalle servitù in essere , debitamente sottoscritto da tecnico abilitato;
- relazione tecnico/descrittiva dell'opera in progetto con l'indicazione di eventuali opere di urbanizzazione primaria/secondaria da realizzare nell'ambito della fascia di rispetto prevista dalla servitù in essere;
- vincoli derivanti dal Piano Regolatore (PRG) / Piano di Governo del Territorio (PGTU)/eventuali altri piani territoriali vigenti;
- sezioni dell'opera qualora siano previsti attraversamenti del gasdotto in esercizio e/o nel caso ritenute necessarie per una più compiuta valutazione dell'interferenza, a seguito dei picchettamenti eseguiti;
- ubicazione aree di cantiere.

Nella successiva fase progettuale sarà necessario approfondire, dal punto di vista tecnico, tutte le interferenze che il nuovo sistema introdurrà sia con le opere e le proprietà sia con l'esercizio degli impianti di Enel Green Power Italia e di Enel Produzione. Poiché la soluzione progettuale prevede la realizzazione e l'attivazione di una chiusa lungo il canale Dinamo/Enel, occorrerà verificare e ed eventualmente quantificare l'incremento della sedimentazione all'interno dello stesso, in modo da garantire comunque il funzionamento dei diversi scarichi civili e industriali presenti lungo il suddetto canale, chiarendo inoltre la responsabilità relativa alla gestione e l'eventuale rimozione dei sedimenti accumulati nel canale.

4. Ulteriori raccomandazioni

- Si segnala che il progetto dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, dovrà essere accompagnato da tutta la documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 (Relazione paesaggistica ordinaria) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.
- Si richiama il rispetto dell'art. 90 del codice dei Beni Culturali (d.lgs. n. 42/2004).
- Si raccomanda l'individuazione all'interno dei cantieri di un'area destinata alla raccolta dei rifiuti prodotti suddivisi in base al loro codice EER, con particolare attenzione alla presenza di eventuali rifiuti pericolosi.
- Si rammenta che il riutilizzo del materiale scavato all'interno del cantiere è regolato dal DPR 120/2017, che ne prevede una caratterizzazione al fine di valutarne l'idoneità ambientale. Per quanto riguarda invece l'approvvigionamento di materiale per la realizzazione del rilevato arginale e delle strade si ricorda che sarebbe sempre opportuno

valutare l'acquisto di aggregato recuperato prima di attingere al materiale naturale, laddove le caratteristiche tecniche e gli aspetti di tipo economico rendano questi prodotti concorrenziali con quelli di cava.

- Al fine di migliorare ulteriormente l'integrazione dell'intervento nel contesto naturale, si invita a considerare alcune ottimizzazioni, quali:
 - l'inserimento/integrazione di specie vegetali a radicazione profonda e capacità fitostabilizzante sulle scarpate arginali, per rafforzare la stabilità e migliorare la resilienza ecologica;
 - l'adozione di tecniche di decompattazione meccanica dei terreni manomessi, al fine di favorire il recupero della struttura pedologica e della permeabilità post-cantiere;
 - la realizzazione di fasce tampone vegetate lungo i corsi d'acqua e i fossi ripristinati, per incrementare la capacità di filtrazione, migliorare la gestione idrica e ridurre i fenomeni erosivi;

con tali accorgimenti, l'intervento non solo limiterebbe al minimo gli impatti sul suolo e sottosuolo, ma contribuirebbe anche al rafforzamento della resilienza idraulica dell'area e alla qualità ecologica del territorio circostante, contribuendo a una gestione più sostenibile e integrata del rischio idrogeologico.

- per quanto riguarda le aree agricole interferite, si raccomanda di:
 - organizzare e gestire in modo tale da consentire l'accesso ai fondi agricoli evitando l'isolamento di lotti produttivi;
 - realizzare gli interventi che interferiscono con la componente agricola compatibilmente con le attività colturali e, una volta terminata l'opera in previsione, garantire l'accesso ai fondi e l'operatività delle aziende agricole interferite;
 - evitare per quanto possibile il frazionamento degli appezzamenti agricoli, e la creazione di aree intercluse di scarso interesse agronomico;
 - ripristinare l'area oggetto di cantiere, al completamento dell'intervento, secondo le condizioni originarie;
- si raccomanda inoltre di instaurare e mantenere un contatto con il Consorzio di Irrigazione di Secondo Grado *Consorzio Ossolano Irrigazione* e con gli eventuali gestori di infrastrutture irrigue a livello aziendale, per verificare le interferenze nei confronti del reticolo irriguo, attuare idonee soluzioni progettuali e garantire, sia durante i lavori sia ad opere realizzate, la funzionalità del reticolo irriguo, la continuità dell'approvvigionamento idrico agli aventi diritto e la possibilità per i gestori di effettuare agevolmente ed in sicurezza le operazioni ispettive e manutentive delle proprie infrastrutture, verificando altresì che l'opera non interferisca con nessun pozzo irriguo presente nell'area;
- prevedere idonee modalità di gestione per il rischio rappresentato dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche. Al proposito si potrà far riferimento alla seguente pagina web: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>.
- prevedere misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*, prevedendo di non utilizzare specie ad esse maggiormente sensibili. I Comuni di Castellazzo Bormida e Frugarolo rientrano peraltro all'interno del perimetro della Zona Infestata, ai sensi della D.D. n.853 del 11 novembre 2024 "*Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di Popillia japonica Newman in Piemonte*".
A mero titolo di esempio, si ricorda che tra le misure specifiche che dovranno essere adottate nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera, vi sono le previsioni di cui alla D.D. n.189 del 30 marzo 2016 "*Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le opere*

di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016.”.

Al proposito si potrà fare riferimento anche ai seguenti siti istituzionali:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/normativa-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>;